



COMUNE DI RAGALNA
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI PER LA
TELEFONIA MOBILE**

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 29.05.2013

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Finalità)**

1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Ragalna al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.
- d) minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
- e) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.

Art. 2 **(Ambito di applicazione)**

1.- Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile, installati nel territorio del Comune di Ragalna.

2.- Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), fermo restando quanto previsto dall'art. 35 comma 4 della Legge n. 111/2011.

Art. 3 **(Limiti di esposizione e valori di attenzione)**

1.- I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

2.- Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Art. 4 **(Obiettivi di qualità)**

- 1.- Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
- 2.- Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.
- 3.- Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

CAPO II **PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE** **INSTALLAZIONI**

Art. 5 **(Criteri di localizzazione degli impianti e caratteristiche tipologiche)**

- 1.- I siti nei quali è consentita l'installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati nel piano triennale di localizzazione, di cui al successivo art. 6, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni per gli impianti già esistenti ed in programma.
- 2.- Sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l'amministrazione apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto.
- 3.- In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati modesti spostamenti della localizzazione, finalizzati a minimizzare gli elementi di disturbo, senza che ciò costituisca variante alla localizzazione stessa.
- 4.- In ogni caso l'installazione dovrà derivare da una definizione concordata dell'intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
- 5.- I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.
- 6.- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, prioritariamente, l'Amministrazione comunale dovrà prospettare e incoraggiare soluzioni di ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture fra più gestori sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di

gestione della telefonia mobile e, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi dei poteri impositivi previsti dall'art 89 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 259/03. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

7.- Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

Art. 6

(Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile)

1.- Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, previo invito e/o avviso pubblico diramato dall'ufficio comunale competente, i gestori delle reti di impianti di telefonia mobile interessati presentano all'Ufficio competente del Comune, con cadenza triennale, entro il 30 di giugno, il programma di sviluppo della rete che intendono realizzare nei tre anni successivi.

2.- Il programma di sviluppo della rete presentato dai gestori deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

b) cartografia in scala 1/5.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c) cartografia in scala 1/5.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi trentasei mesi;

d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni e delle modificazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative, in relazione all'esigenza di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

3.- Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, l'Ufficio competente del Comune, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di "Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile".

4.- La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 5 ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione e/o condivisione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.

5.- La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di:

- a) una relazione tecnica, giustificativa delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti;
- b) un elaborato cartografico in scala 1/5000 con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
- c) norme tecniche operative che specificino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorirne la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

6.- Il responsabile dell'Ufficio competente del Comune procede tempestivamente:

- a) ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni al Consiglio Comunale e alla relativa pubblicizzazione presso le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi e diffusi, onde favorirne la consultazione, per l'espressione delle proprie valutazioni da rendere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
- b) ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

7.- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Ufficio competente del Comune entro novanta giorni dall'invio della proposta di Piano comunale delle installazioni al Consiglio Comunale ed ai gestori, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, formula la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

8.- Sulla base della suddetta proposta conclusiva, il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, acquisiti i pareri previsti, viene approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7

(Inserimento degli impianti nel paesaggio)

1.- Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:

- Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
- Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.

2.- Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.

3.- Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui

all'oggetto.

4.- Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 10.

Art. 8 **(Minimizzazione dell'esposizione)**

1.- Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 5, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 3 e 4, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato. A tal fine le installazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di ubicazione e/o condivisione prevista al precedente articolo 5 comma 6.

CAPO III **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**

Art. 9 **(Provvedimento autorizzatorio)**

1.- L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del responsabile dell'Ufficio competente nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2.- Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile non autorizzati, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la sospensione dell'attività.

ART. 10 **(Istanza e/o denuncia di inizio attività edilizia e allegati tecnici)**

1.- La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.

2.- Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), prevista dal D. Leg.vo n. 70/2012.

3.- Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto dalla S.C.I.A. (art. 35 comma 4 della Legge n. 111/2011).

Art. 11 (Istruttoria)

1.- Nello svolgimento dell'istruttoria l'Ufficio competente verifica la conformità dell'intervento con il Regolamento edilizio comunale, con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale e con il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile, nonché le eventuali osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12.

Art. 12 (Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione)

1.- L'Ufficio competente provvede alla immediata pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, mediante avviso all'albo pretorio on line del Comune, ed indicazione in loco delle prospettate installazione con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 13 (Divieto di installazioni non previste dal Piano comunale)

1.- Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni.

ART. 14

(Adempimenti relativi alla installazione dei ponti radio ed impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile)

1.- Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti.

Art. 15

(Impianti provvisori)

1.- Può essere autorizzata, previo parere favorevole dell'ARPA, l'installazione di impianti provvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati dal Piano comunale delle installazioni la cui durata deve essere strettamente limitata alle esigenze tecniche che ne hanno fondato la richiesta e comunque non superiore a sei mesi non rinnovabili, autorizzate dalla Giunta Comunale. Non possono essere concesse proroghe. Trascorso il tempo stabilito l'impianto deve essere rimosso.

2.- La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
- a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.

Art. 16

(Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti)

1.- Il gestore è tenuto a presentare all'Ufficio competente, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2.- L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico esperto nel settore, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campi elettromagnetici, minimi e massimi, raggiungibili dall'impianto in condizione di massimo utilizzo.

3.- In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.

Art. 17

(Adempimenti in relazione alla decadenza della concessione ministeriale)

1.- I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2.- Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Art. 18 **(Piano di riassetto degli impianti esistenti)**

1.- Su iniziativa del Comune ovvero su richiesta dei gestori interessati, in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti che si rendessero necessari per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per assicurare la razionalizzazione delle reti degli impianti di telefonia mobile, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport), nonché di quelli posti su carrato e/o provvisori.

2.- A tal fine debbono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio, fermo restando che prioritariamente l'Amministrazione comunale dovrà prospettare soluzioni di ubicazione e/o di condivisione previste al precedente articolo 5 comma 6 e, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi dei poteri impositivi previsti dall'art 89 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 259/03.

3. – Gli impianti non adeguati al piano di riassetto nei termini previsti potranno essere disattivati.

Art. 19 **(Migliori tecnologie disponibili)**

1.- Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti debbono essere perseguite e prescritte soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative alle macrocelle condotti da enti e società esterne o dai gestori e verificati dall'amministrazione.

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 20 **(Vigilanza e controlli)**

- 1.- L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), o di altri soggetti abilitati al controllo dalle norme vigenti (ditte specializzate, ecc.).
- 2.- Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento avvalendosi della Polizia municipale e del personale comunale preposto.
- 3.- Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 21 **(Monitoraggio)**

- 1.- L'Amministrazione Comunale, fermo restando il programma annuale di autocontrollo attivato dai soggetti gestori, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza a siti sensibili, stabilisce un controllo annuale su ogni impianto installato ed in funzione nel territorio comunale relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti.
- 2.- Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
- 3.- Gli oneri per tali monitoraggi saranno a carico del Comune.
- 4.- Ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli impianti e della verifica del funzionamento degli stessi nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna, verrà utilizzato il personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA, il quale potrà richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 5.- I Gestori degli impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo secondo le disposizioni previste nella normativa di riferimento.
- 6.- Il Comune, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, provvederà, con il supporto tecnico dell'ARPA, alla verifica e validazione dei dati, prodotti dagli impianti di telefonia installati nel territorio comunale. E' prevista fin d'ora la possibilità di utilizzare stazioni mobili, con

oneri di realizzazione e gestione a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo specifici accordi da definirsi in sede di sottoscrizione dei futuri contratti di locazione.

7.- Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

Art. 22 **(Rapporto annuale)**

1.- Ogni anno l'Amministrazione comunale predispone e rende pubblico, con pubblicazione sul sito internet dell'Ente e anche mediante invio al Consiglio Comunale e alle associazioni di protezione ambientale, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da radiofrequenze che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti.

Art. 23 **(Educazione ambientale)**

1.- Il Comune promuove campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini con particolare attenzione al mondo scolastico ed aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2.- Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.S.P. e l'A.R.P.A. competenti per territorio.

3.- Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente articolo 5.

CAPO VI **SANZIONI**

Art. 24 **(Sanzioni)**

1.- Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, in particolare l'ordine di demolizione per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria.

2.- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.

3.- Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa.

4.- L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e dalle norme nazionali e regionali vigenti spetta alla Polizia municipale, di concerto con l'Ufficio competente (comunque il tutto viene normato dal Testo Unico nazionale).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Durata del Regolamento)

1.- Il presente regolamento ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento.

2.- Il Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile ha durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione del piano stesso. Entro 180 giorni dalla scadenza del piano di localizzazione l'amministrazione comunale avvierà la revisione del piano di rete per la telefonia mobile per il triennio successivo.

3.- L'approvazione dei successivi piani triennali, per l'installazione di apparati per la telefonia mobile, sarà effettuata di concerto con i soggetti gestori e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio.

Art. 26 (Accordi con i gestori)

1. - È fatta salva, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del d. lgs. 1 agosto 2003 n. 259, la possibilità di concludere accordi e protocolli di intesa con i gestori.

Art. 27 (Entrata in vigore)

1.- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2.- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.